

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36777 Anno 2020

Presidente: PICCIALI PATRIZIA

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udiienza: 02/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

nel procedimento a carico di:

RUSTIGNOLI LAURA nato a ROCCA SAN CASCIANO il 25/04/1954

inoltre:

PARTE CIVILE

avverso la sentenza del 22/01/2020 del GIP TRIBUNALE di FORLI'

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo

l'annullamento con rinvio.

E' presente anche per l'avv BATTISTINI MICHELA, l'avvocato GRASSINI FLAVIO del foro di FORLI', che, in difesa di

RUSTIGNOLI LAURA, si riporta alla memoria depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Forlì ha assolto, all'esito del giudizio abbreviato, Laura Rustignoli dal reato contestato (essersi impossessata di cibo e materiale vario, sottraendoli alla colonia felina gestita dall'Associazione ONLUS Amici dei cani, che li aveva colà lasciati in deposito, in data 10 dicembre 2017), in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto. Nella sentenza si è precisato che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. non è contestata in fatto, in forma chiara e precisa, e, quindi, risulta *tamquam non esset*, in quanto priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione *per saltum* la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, deducendo 1) l'erronea applicazione degli artt. 131-bis e 625, comma 1, n. 7, cod.pen., atteso che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, era stata correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., ostativa, in considerazione del minimo edittale, all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., essendosi precisato (tramite correzione a penna dell'imputazione) che i beni oggetto di furto erano esposti al pubblico; 2) l'inosservanza degli artt. 441, 181 e 182 cod.proc.pen., in quanto, anche qualora l'aggravante fosse stata contestata in modo impreciso, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e non è rilevabile di ufficio, soprattutto nel giudizio abbreviato.

3. L'imputata ha depositato una memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Occorre premettere che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un *error in procedendo* ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. (a cui sicuramente è riconducibile la seconda censura, ma anche la prima nella parte in cui investe le modalità della rituale contestazione dell'aggravante), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 Cc. - dep. 21/02/2013; Rv. 255304). A ciò si aggiunga che il ricorrente, ai fini dell'auto-sufficienza del ricorso, ha, comunque, prodotto copia della richiesta di emissione e del decreto penale di condanna, da cui risulta il capo di imputazione.

3. Effettivamente, nella richiesta del decreto penale di condanna risulta contestata l'aggravante di cui all'art. 627 n. 7, atteso che, con integrazione a penna, si è precisato che i beni oggetto del reato erano esposti al pubblico.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo

sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018 ud. - dep. 25/05/2018, Rv. 273473 - 01). A ciò si aggiunga che, allorché nella medesima norma penale siano previste in modo alternativo più circostanze aggravanti, aventi un diverso contenuto materiale ed una particolare efficacia sintomatica, ciascuna di esse deve essere considerata distinta ed autonoma, rispetto alle altre congiuntamente indicate, a tutti gli effetti sostanziali e processuali, compresi quelli inerenti alla contestazione dell'accusa e alla conseguente correlazione tra l'accusa stessa e la sentenza, sicché, sussistendo tale autonomia tra l'aggravante della esposizione alla pubblica fede e l'altra della sottrazione di cose esistenti in pubblici stabilimenti, entrambe contemplate nell'art.625 n.7 cod. pen., è da escludere che l'una e l'altra ipotesi possano essere alternativamente scambiate, in sentenza, nell'assenza di una specifica contestazione (Sez. 2, n. 114 del 22/01/1969 ud. - dep. 02/05/1969, Rv. 111176 - 01).

Nel caso di specie, nel capo di imputazione non solo è stata correttamente indicata la disposizione che prevede l'aggravante contestata, ma, in considerazione della previsione alternativa di più circostanze nell'art. 625 n. 7 cod.pen., si è pure specificato, sebbene in modo conciso ed essenziale, il presupposto di fatto dell'esposizione dei beni alla pubblica fede.

Da tali premesse deriva che la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. (al contrario ritualmente contestata in fatto ed in diritto), è incorsa in un errore nell'applicazione della legge processuale, che ha determinato un ulteriore errore nell'applicazione della legge sostanziale in ordine all'art. 131-*bis* cod.pen.

4. Deve osservarsi, inoltre, che nel giudizio di opposizione al decreto penale di condanna, nel caso manchi una enunciazione chiara e precisa del fatto, che è quella risultante dall'imputazione contenuta nel decreto penale, si verifica un'ipotesi di nullità relativa che attiene non al decreto penale, ormai revocato, ma alla contestazione, e che deve essere dedotta nel termine di cui all' art. 491, comma primo, cod. proc. pen., subito dopo il compimento delle formalità relative alla costituzione delle parti (Sez. 3, n. 40935 del 30/09/2005 ud. - dep. 11/11/2005, Rv. 232899 - 01). A tale ipotesi è assimilabile quella di inesatta contestazione di una circostanza contestata, che, comunque, confluisce nel fatto oggetto dell'imputazione, sicché il giudice, in assenza della tempestiva eccezione dell'imputato, avrebbe dovuto, comunque, verificare la sussistenza dell'aggravante, eventualmente pervenendo alla sua esclusione in fatto, senza limitarsi ad una pronuncia di rito sul punto.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì.

In ordine all'individuazione del giudice del rinvio ex art. 569, ultimo comma, cod.proc.pen., occorre sottolineare che va disposto il rinvio al giudice di primo grado in caso d'accoglimento di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza affetta da vizio che ne avrebbe comportato, in sede d'appello, l'annullamento. La regola *de qua* è stata recentemente applicata

da Sez. 2 n. 21692 del 05/04/2019 ud. - dep. 17/05/2019, Rv. 275820 – 01 in una fattispecie di omessa pronuncia su una delle imputazioni contestate, ipotesi che è assimilabile a quella in esame in cui la sentenza impugnata ha ommesso di pronunciarsi su una circostanza aggravante correttamente contestata e, quindi, sull'imputazione come ritualmente contestata. Ne consegue che, anche nel caso in esame, il giudizio di rinvio dovrà svolgersi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, ultimo comma, e 604, primo comma, cod.proc.pen., dinanzi al giudice di primo grado, per non privare l'imputata del doppio grado di giudizio relativamente alla sussistenza della circostanza aggravante contestata.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì.

Così deciso, 2 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore

Francesca Picardi



Il Presidente

Patrizia Piccialli

